

Gli ultimi dati evidenziano un rallentamento dell'economia nell'Eurozona

Italia, primo stop per le vendite al dettaglio

Anche nel nostro paese il PIL rallenta e l'inflazione scende, ma più lentamente del previsto

Come abbiamo avuto modo di dire più volte l'economia nazionale pare resiliente ed ha sfornato nei trimestri precedenti dati assolutamente positivi se confrontati con i dati delle altre grandi economie dell'Eurozona. Gli ultimi segnali che arrivano dal nostro paese però non sono così positivi e mostrano un evidente rallentamento del sistema Italia. E tutto questo nonostante l'inflazione continui nella sua curva lentamente decrescente e il mercato del lavoro si confermi comunque positivo con una disoccupazione giovanile scesa al 21,9% (con un tasso generale del 7,4% sostanzialmente in linea con il dato dei mesi precedenti che era del 7,3%).

L'Istat ci dice, in base ad una stima preliminare, che nel terzo trimestre, il Pil italiano risulta stabile rispetto ai tre mesi precedenti (variazione 0%), e quindi registra un risultato migliore della Germania (variazione -0,1%) ma, questa volta peggiore, invece rispetto a quello di Francia (+0,1%) e Spagna (0,3%) con una variazione acquisita della crescita del Pil per il 2023 pari a 0,7%.

Se è vero che il dato spagnolo risente più di altri di una stagione turistica oltremodo prolungata e di sicuro successo, ...

segue a pag. 2

In questo numero

- Italia, primo stop per le vendite al dettaglio
- Economica 2023
- Federagenti al Forum Agenti a Milano
- Forfetari, c'è tempo fino a novembre 2024
- Perequazione delle pensioni Enasarco
- L'esperto Risponde
- Rubrica Previdenziale

Economica 2023

Si è svolta a Roma il 19 e 20 ottobre 2023 la terza edizione di "Economica 2023", la due giorni di confronti e dibattiti organizzata dall'Anpit che ha visto la presenza di numerosi autorevoli esponenti del mondo istituzionale, sindacale, imprenditoriale, universitario e del giornalismo, tra cui tra gli altri il Segretario generale Cisl Francesco Cavallaro, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nonché diversi parlamentari della Repubblica di ogni schieramento. Il filo conduttore dell'evento è stata l'"intelligenza naturale" e le sue diverse declinazioni ed applicazioni sulla giustizia sociale, il lavoro ed il welfare, le riforme, le tecnologie al servizio della crescita, la riforma fiscale, il Pnrr e la legge di bilancio. Per Luca Gaburro, segretario generale Federagenti, intervenuto all'evento, ...

segue a pag. 2

Perequazione delle pensioni Enasarco

L'ennesimo passo falso della Fondazione che ancora una volta non tutela i suoi iscritti

Continuano ad arrivarci richieste circa la mancata perequazione delle pensioni Enasarco.

Come è noto la perequazione è lo strumento attraverso il quale un trattamento pensionistico può essere adeguato in funzione del mutato costo della vita.

Sappiamo bene che in questi ultimi tre anni l'inflazione ha eroso fortemente il valore dell'assegno pensionistico e pertanto un adeguamento degli importi è fondamentale per mantenere un livello di vita dignitoso.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ...

segue a pag. 4

**FATTURE
PROVVINCIALI
ELETTRONICHE?
CARTACEE?**

**SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO
PER TUTTI GLI
AGENTI DI
COMMERCIO**




**INVIO IMMEDIATO
TRAMITE CANALE
TELEMATICO SDI**

Emetti le tue
Fatture Provvincionali
Elettroniche e Cartacee
in modo totalmente gratuito.

Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva il tuo Account.

Tutto Gratis al 100%

Scopri le Funzionalità
del Software Gratuito



soluzione agenti
**Sento la FORZA di un
Software per Agenti in TE...**

USA LA FORZA 

Italia, primo stop per le vendite al dettaglio

Anche nel nostro paese il PIL rallenta e l'inflazione scende, ma più lentamente del previsto

a cura di **Luca Gaburro**

— Segretario Nazionale Federagenti —

Come abbiamo avuto modo di dire più volte l'economia nazionale pare resiliente ed ha sfornato nei trimestri precedenti dati assolutamente positivi se confrontati con i dati delle altre grandi economie dell'Eurozona. Gli ultimi segnali che arrivano dal nostro paese però non sono così positivi e mostrano un evidente rallentamento del sistema Italia. **E tutto questo nonostante l'inflazione continui** nella sua curva lentamente decrescente e il mercato del lavoro si confermi comunque positivo con una disoccupazione giovanile scesa al 21,9% (con un tasso generale del 7,4% sostanzialmente in linea con il dato dei mesi precedenti che era del 7,3%).

L'Istat ci dice, in base ad una stima preliminare, che nel terzo trimestre, il Pil italiano risulta stabile rispetto ai tre mesi precedenti (variazione 0%), e quindi registra un risultato migliore della Germania (variazione -0,1%) ma, questa volta peggiore, invece rispetto a quello di Francia (+0,1%) e Spagna (0,3%) con una variazione acquisita della crescita del Pil per il 2023 pari a 0,7%.

Se è vero che il dato spagnolo risente più di altri di una stagione turistica oltremodo prolungata e di sicuro successo, pare altrettanto evidente che l'Italia non sia riuscita a cogliere a pieno questa occasione, anche se ovviamente, il settore turistico in Italia ha un peso molto meno rilevante (a fronte di un'economia molto più articolata) di quanto lo abbia nel paese iberico.

Negativo il dato sulla fiducia di famiglie e imprese che anche ad ottobre continua a calare, suggerendo, quindi sempre secondo il nostro Istituto di statistica, un rallentamento dell'economia italiana nei prossimi mesi.

I dati del terzo trimestre dell'anno ci dicono che le vendite al dettaglio rimangono stazionarie in termini di valore, ma diminuiscono invece in termini di volume, cioè, come ho già spiegato in altre occasioni, i soldi spesi dalle famiglie italiane sono invariati, ma la quantità di merci che ciascuno di noi riesce "a portarsi a casa" è diminuita. Ciò è un chiaro segnale del fatto che i prezzi continuano ad aumentare, anche se più lentamente, e continua, quindi, l'erosione del potere di acquisto delle famiglie. Il dato risulta ancora più evidente se ampliamo il periodo temporale di osservazione: rispetto al 2022, per esempio, il valore della spesa è aumentato dell'1,3%, ma si registra invece un calo del 4,4% delle quantità acquistate in volume. L'unico incremento in valore riguarda le vendite dei beni alimentari, un buon segnale per gli agenti del settore, ma purtroppo un unicum. Il dato delle vendite al dettaglio così registra il primo segnale di arresto dopo 5 trimestri positivi.

A parziale consolazione per la nostra categoria che ricordiamo si occupa di intermediazione "tradizionale" possiamo vedere che il settore più penalizzato dalla debolezza dei consumi è quello del commercio elettronico che segna un -2,6% mentre gli esercizi al dettaglio registrano, fortunatamente, un più modesto calo dell'1,2%. Ma questo, purtroppo, non ci deve far star tranquilli perché storicamente è il periodo ottobre-dicembre (non oggetto delle rilevazioni che stiamo esaminando) quello in cui il commercio elettronico registra i suoi picchi di consumi (fra black Friday ed ordinativi natalizi). Dobbiamo attendere questi dati per capire se il commercio al dettaglio sta realmente recuperando spazio con i consumatori che tornano ad affacciarsi stabilmente nei negozi.

Tornando ad esaminare i dati ce ne è ancora uno che merita di essere evidenziato e potrebbe essere sintomo di prospettive, per il futuro, più positive. Mi riferisco ad uno dei principa-

li dati congiunturali in cui i valori nazionali si discostano di più, ed in termini positivi, dalla media europea, sto parlando della produzione nel settore delle costruzioni rilevato ad agosto 2023, per il quale di fronte ad una flessione media nell'area euro pari all'1,1% si è avuta una crescita nazionale pari al 2,1%, una discrasia di oltre tre punti percentuali che ci può portare a dire che uno dei grandi volani dell'economia del nostro paese gode in realtà di buona salute.



L'economia per poter crescere in maniera stabile e con valori interessanti deve poter fare affidamento su segnali positivi che devono provenire da vari settori, rimanendo a quelli nazionali sicuramente servono le opere strategiche per il paese dal punto di vista infrastrutturale, ma è altrettanto urgente una riforma del sistema fiscale che sappia dar vita ad un Fisco capace di scovare e colpire i grandi fenomeni evasivi ed elusivi, ma che sappia essere anche vicino al cittadino e che sappia aiutare, con sgravi ed incentivi, quei soggetti siano essi società o persone fisiche capaci di generare valore e lavoro, serve una politica di sostegno alle famiglie che inverta l'attuale andamento demografico, garantendo la possibilità sul lungo periodo di poter fare affidamento su una potenziale platea di lavoratori attivi capace di sostenere il nostro sistema previdenziale.

Se il nostro Governo saprà rispondere adeguatamente a queste sfide, il paese ripartirà ancora una volta ed il mondo del commercio e dell'intermediazione potrà dare sicuramente il suo contributo, come già fece sessant'anni fa al tempo del boom economico. ■

Economica 2023

a cura della **Redazione**

Si è svolta a Roma il 19 e 20 ottobre 2023 la terza edizione di "Economica 2023", la due giorni di confronti e dibattiti organizzata dall'Anpit che ha visto la presenza di numerosi autorevoli esponenti del mondo istituzionale, sindacale, imprenditoriale, universitario e del giornalismo, tra cui tra gli altri il Segretario generale Cisl Francesco Cavallaro, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, nonché diversi parlamentari della Repubblica di ogni schieramento. Il filo conduttore dell'evento è stata l'"intelligenza naturale" e le sue diverse declinazioni ed applicazioni sulla giustizia sociale, il lavoro ed il welfare, le riforme, le tecnologie al servizio della crescita, la riforma fiscale, il Pnrr e la legge di bilancio. Per Luca Gaburro, segretario generale Federagenti, intervenuto all'evento, "il tema del rapporto uomo/macchina è assolutamente trasversale, toccando questioni filosofiche, tecniche, sociali, economiche e del mondo del lavoro. Proprio in riferimento a quest'ultimo ambito, nel prossimo decennio l'intelligenza artificiale e la robotica saranno completamente integrate nei sistemi produttivi e si prevede, per questo motivo, una esplosione di nuovi prodotti, di nuovi servizi con nuove prospettive economiche che conseguentemente influenzeranno profondamente il mercato del lavoro costringendolo a profonde mutazioni in un'ottica – speriamo – evolutiva. Un aspetto che coinvolge da vicino anche gli Agenti di commercio, e per questo abbiamo chiesto alle Istituzioni maggiori tutele, sia a livello previdenziale, che fiscale con particolare riferimento alla deducibilità dell'auto, che nei confronti del commercio elettronico 'selvaggio', su cui abbiamo dato il nostro contributo sottoscrivendo recentemente l'unico AEC in grado realmente di difendere l'Agente dal commercio elettronico stesso". ■

Continuano i momenti di incontro e confronto con gli agenti

Federagenti al Forum Agenti a Milano

Si sta per concludere un anno che ha visto un'intensa presenza dell'associazione sul territorio

a cura di **Giulio Favini**

— Direttore Responsabile Notiziario Federagenti —

Il Sindacato, nel rispetto delle indicazioni emerse nel corso dell'ultimo Congresso Nazionale, tenutosi a Roma nel Giugno 2022, e con lo scopo di avvicinare concreta-

rie delle corti di merito (in particolare la Corte di Appello di Brescia si è discostata dall'indirizzo dei supremi giudici con una sentenza del 2019). L'avvocato Trotti ha poi affrontato il tema del diniego del privilegio alla indennità supplementiva di clientela nell'ammissione al passivo del fallimento, per concludere con alcuni accenni all'indennità di fine rapporto ex art. 1751 c.c.,

66 anni raggiungendo quota 90 (sempre fermo il requisito minimo contributivo di 20 anni). In questa ipotesi, viene applicata una penalizzazione sulla pensione pari al 5% per ogni anno di anticipazione (quindi un massimo del 10%). In caso di infermità fisica poi l'agente può vedersi riconoscere e liquidare dall'Enasarco una pensione che è di invalidità se l'infermità è parziale, mentre è denominata di inabilità, laddove l'invalidità accertata sia totale. In quest'ultimo caso per ottenere il diritto a prestazione è però ovviamente richiesto all'agente l'interruzione di tutti i mandati di agenzia. L'intervento della dott.ssa Notarstefano si è poi concluso con un piccolo accenno all'istituto della rendita contributiva, introdotto dal Regolamento del 2012 e che potrà essere richiesta a decorrere dal 2024 (n.d.r. Sul punto si è in attesa del Regolamento attuativo della Fondazione Enasarco).



Al termine degli interventi la parola è passata agli Agenti in platea, che hanno rimarcato la necessità di maggiori tutele apprezzando l'operato dell'associazione esortandola a fare sempre di più in difesa dei colleghi. Particolarmente apprezzati i contenuti del nuovo AEC sottoscritto da Federagenti con Cisl, Anpit ed Unsic soprattutto in tema di commercio elettronico. Con il convegno di Milano si sta per chiudere il ciclo di incontri per il 2023, che ha visto la nostra associazione organizzarne più di 30 in tutte le principali città italiane, e che ha visto l'atto conclusivo a Roma lo scorso 21 novembre di cui vi daremo conto nel prossimo notiziario. ■



mente gli iscritti alla vita sindacale dell'associazione, continua ad organizzare incontri sul territorio nazionale. E così dopo l'incontro del 28 Settembre con gli agenti sardi a Cagliari e del 12 Ottobre con gli agenti della Sicilia nella suggestiva location di Aci Castello, a Novembre 2023 è stata la volta di Milano.

Infatti lo scorso 10 Novembre nella cornice del Forum Agenti Milano si è svolto il convegno Federagenti "Agenti di commercio, le principali novità" moderato da Salvatore Scontrino, responsabile Federagenti Lombardia.

Come consueto è stata nutrita la rappresentanza degli agenti che hanno assistito, dopo i saluti istituzionali di Vincenzo Caratelli (segretario confederale Cisl), Iconio Massara (membro giunta nazionale Anpit) e Salvatore Tricarico (presidente Unsic Lombardia), agli interventi dei vari relatori.

L'incontro ha visto in apertura l'intervento del Vice Segretario aggiunto Federagenti Loretto Boggian che ha fatto il punto sull'attività sindacale, soffermandosi in particolare sugli argomenti soprattutto in materia fiscale e previdenziale, che sono ora tema di confronto fra il Sindacato ed il mondo della politica e delle istituzioni per poi illustrare brevemente le principali novità dei nuovi Accordi Economici Collettivi sottoscritti con Unsic. Successivamente l'Avv. Trotti, fiduciario del Sindacato in Lombardia, ha presentato la sua relazione incentrata sulla derogabilità dell'onerosità del patto di non concorrenza post contrattuale alla luce delle sentenze della corte di cassazione e di pronunce contra-

soffermandosi in particolare sulla verifica della sussistenza dei vantaggi per la mandante che deve essere effettuata al momento della cessazione del rapporto, con un breve excursus della giurisprudenza di merito che fortunatamente si sta affermando da qualche anno.

Molto pratico il taglio dell'intervento conclusivo proposto dalla Dott.ssa Notarstefano, responsabile della Federagenti Sicilia Orientale, in merito alle pensioni che la Fondazione Enasarco eroga agli agenti.

Si è partiti dall'esame dei requisiti della pensione di vecchiaia ordinaria che si può richiedere al raggiungimento di quota 92 intendendo per quota la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva, fermo un minimo di età di 67 anni ed un minimo di contributi di 20 anni, per poi passare alla pensione di vecchiaia anticipata che, introdotta nel 2012, può essere richiesta a 65 o



Forfetari, c'è tempo fino a novembre 2024

Il decreto proroghe fiscali rimette in termini i forfetari per la compilazione del Quadro RS

di **Susanna Baldi**

— Dottoressa Commercialista - Consulente Federagenti —

Nelle scorse settimane l'Agenzia delle Entrate ha inviato comunicazioni di compliance ai contribuenti in regime forfetario con cui metteva in evidenza la presunta mancata indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti nel quadro RS del modello REDDITI PF 2022 per l'anno 2021, chiedendo la correzione della violazione (ove sussistente) mediante trasmissione di una dichiarazione integrativa e versamento della sanzione ridotta per effetto del ravvedimento operoso.

Cominciamo con il chiarire che i dati richiesti non hanno rilevanza ai fini della determinazione del reddito cui si applica l'imposta sostitutiva e spesso sono già in possesso dell'Amministrazione Finanziaria, specie a seguito dell'adozione della fatturazione elettronica.

L'adesione al regime forfetario determina l'esclusione da studi di settore e parametri contabili e, attualmente, dagli ISA, indicatori sintetici di affidabilità.

Però l'articolo 1, comma 73 della Legge n. 190/2014 rinviava al provvedimento dell'Agenzia delle Entrate di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi per la definizione di "specifici obblighi informativi relativamente all'attività svolta".

A seguito delle modifiche del Decreto Legge n. 34/2019, la norma citata dispone che i predetti obblighi dichiarativi "sono individuati escludendo i dati e le informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche di dati a disposizione dell'Agenzia delle entrate o che è previsto siano alla stessa dichiarati o comunicati, dal contribuente o da altri soggetti, entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi".

Questi obblighi informativi si concretizzano, nell'indicazione di specifici elementi relativi all'attività nei righe RS375 - RS381 del modello della dichiarazione dei redditi. Nello specifico si tratta dei dati relativi:


- **per le imprese**, ai mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività, costo per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci, costi per il godimento di beni di terzi, spese per l'acquisto di carburante per l'autotrazione;
- **per i professionisti**, le spese per consumi quali servizi telefonici compresi quelli accessori, consumi di energia elettrica, carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Nell'ipotesi in cui non vi siano dati da comunicare nel prospetto, può essere barrata l'apposita casella RS382 (ovvero nessun dato da dichiarare). Nella maggior parte delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti forfetari è stato spuntato proprio questa casella, perché il regime consente al contribuente forfetario di non conservare le fatture di acquisto, anzi il più delle volte dato che non vengono portate in detrazione il contribuente non richiede nemmeno la fattura, ad esempio per il pieno di carburante. La richiesta di integrare la dichiarazione ha quindi destato preoccupazione nei contribuenti interessati e sgomento tra gli addetti ai lavori, non capendo le motivazioni di tale richiesta.

Il DL "Proroghe Fisco" nonostante le richieste degli addetti ai lavori non ha intaccato l'adempimento dichiarativo né per quest'anno né per quelli pregressi (il comma 73, infatti, non viene modificato), ma si è limitato a differire per il solo periodo d'imposta 2021 il termine per la comunicazione delle informazioni al 30 novembre 2024.

La motivazione del rinvio tecnico, sembra essere la necessità di coordinare le esigenze informative richieste ai contribuenti in regime forfetario "con i principi della legge 9 agosto 2023, n. 111, in materia di **concordato preventivo**

biennale" che, dovrebbe essere attivato anche nei confronti dei contribuenti in regime forfetario.



È bene ricordare che l'adozione del regime forfetario comporta una serie di semplificazioni tanto ai fini Iva quanto ai fini delle imposte dirette. Innanzitutto non addebitano l'Iva in fattura e non la detragono dagli acquisti, non hanno l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute, devono solo tenerle in ordine cronologico. I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell'esiguità della misura.

Spesso i contribuenti in regime forfetario non richiedono l'emissione della fattura d'acquisto, perché non potendola portare in detrazione lo ritengono superfluo, in particolare per l'acquisto di carburante, dove per ogni rifornimento dovrebbero richiedere una fattura. In questi casi sembrerebbe corretto, ove il contribuente non avesse quindi nessuna fattura d'acquisto indicare nel quadro RS che non vi sono dati da dichiarare.

Della proroga, potranno beneficiare tutti i destinatari delle lettere di compliance, i quali potranno inviare, **se necessario**, la dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni. Il Decreto Legge n. 132/2023, nella sostanza, "rimette in termini" il contribuente per effettuare l'adempimento. ■

Perequazione delle pensioni Enasarco

L'ennesimo passo falso della Fondazione che ancora una volta non tutela i suoi iscritti

Continuano ad arrivarci richieste circa la mancata perequazione delle pensioni Enasarco.

Come è noto la perequazione è lo strumento attraverso il quale un trattamento pensionistico può essere adeguato in funzione del mutato costo della vita.

Sappiamo bene che in questi ultimi tre anni l'inflazione ha eroso fortemente il valore dell'assegno pensionistico e pertanto un adeguamento degli importi è fondamentale per mantenere un livello di vita dignitoso.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Enasarco nella seduta del 5 luglio 2023 ha deliberato che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari al 1,6% dal 1° gennaio 2023 e 1,3% dal 1° gennaio 2024. Il provvedimento non è immediatamente esecutivo, ma necessita dell'approvazione dei Ministeri vigilanti, che ad oggi, non è ancora arrivata. Ecco il motivo per cui ad oggi le pensioni Enasarco non sono ancora state "adeguate".

In realtà però il problema è ben più grave e merita di essere portato compiutamente a vostra conoscenza. Quando il 5 luglio il CdA ha determinato i tassi di perequazione il tasso di inflazione del mese precedente (e cioè di giugno 2023, il dato più recente disponibile) era pari al 6,4% e quello su base annua addirittura del 7,6%. Era evidente quindi che il tasso di perequazione almeno per l'anno 2023 doveva essere ben più alto.

A questo punto una domanda è d'obbligo, ha veramente ancora senso avere un ente previdenziale per gli agenti, i rappresentanti di commercio ed i consulenti finanziari, quando è proprio quell'ente che per primo non mostra alcun interesse a tutelare i propri iscritti? Per non parlare dei colleghi iscritti prima del 2012, per i quali vige ancora l'obbligo dei 20 anni di versamenti per avere diritto alla pensione... ■



RADIO AGENTI LA WEB RADIO 100% AGENTI DI COMMERCIO

NON CERCARE LA FREQUENZA

Inquadra il QR Code oppure collegati al tuo store e scarica la **app di Radio Agenti**. Ascoltaci dal tuo cellulare!





Disponibile su



SEGUI LE TRASMISSIONI ANCHE IN DIRETTA VIDEO

Tutte le puntate di Radio Agenti **live** sul canale **YouTube** e sulla pagina **Facebook**. Seguici e intervieni in diretta!



L'esperto Risponde

a cura di **Luca Orlando**

— Esperto in materia di contrattualistica di agenzia —

Domanda: Prima della pausa estiva ho interrotto un rapporto quasi decennale con una azienda a seguito dei suoi continui inadempimenti che si concretizzavano non solo in abituali ritardi nel pagamento delle provvigioni, ma anche nella scarsa affidabilità nell'evasione degli ordini e – negli ultimi due anni – nell'assoluta mancanza di riscontro a qualsiasi richiesta di chiarimenti o invii di documentazione al fine di verificare la correttezza delle provvigioni liquidate. Ho quindi disdetto il contratto per loro grave inadempimento, ma solo dopo avergli assegnato un termine per replicare alle mie contestazioni, termine che, come al solito, è trascorso senza alcuna risposta. Sono passati quasi 5 mesi e non ho ancora ricevuto nulla, né le provvigioni ancora impagate, né le indennità di fine rapporto. L'unica comunicazione inviata mi riguarda l'obbligo di rispettare il patto di non concorrenza annuale. Il contratto che avevo firmato richiama gli AEC del Commercio. Come devo agire?

Risposta: Sarebbe ovviamente importante conoscere l'esatto contenuto sia della lettera con cui lei ha comunicato la risoluzione per inadempimento sia della lettera con cui l'azienda le richiede il rispetto del patto, nonché del contratto individuale per capire se e come è regolato il regime indennitario, soprattutto in relazione al patto di non concorrenza. Ma andiamo per ordine e diamo per assodato solo la fondatezza dei motivi che l'hanno portata a dare risoluzione in tronco all'azienda.

Il primo aspetto da verificare è se lei ha chiesto o meno il pagamento delle indennità e delle provvigioni. Le ricordiamo infatti che il pagamento dell'indennità deve essere espressamente richiesto dall'agente alla preponente entro 12 mesi dalla cessazione del rapporto a pena di decadenza.

Se non lo ha fatto è quindi opportuno effettuare il conteggio delle varie voci indennitarie (Firr, suppletiva, meritocratica, mancato preavviso e patto di non concorrenza), nonché delle indennità maturate ed in corso di maturazione. È poi buona cosa procedere alla verifica della regolarità dei versamenti contributivi da parte della preponente presso la fondazione Enasarco. Se il rapporto si è chiuso entro il 30 giugno, come il tenore della sua lettera lascia intendere, la pre-

ponente dovrebbe aver già provveduto non solo alla comunicazione all'Enasarco dell'interruzione del rapporto, ma avrebbe anche dovuto procedere, entro il 20 agosto, al versamento dei contributi relativi al 2° semestre 2023.

Effettuati i passi sopra descritti potrà inviare alla preponente una comunicazione contenente la diffida al pagamento delle somme dovute per le varie causali sopra descritte, nonché a sanare – ove risultanti – eventuali omissioni contributive.

Fatto ciò l'unica questione che merita un approfondimento è quella del patto di non concorrenza.

Occorre senz'altro verificare la presenza o meno nel contratto di una clausola regolamentare del c.d. "patto di non concorrenza", ex art. 1751 bis c.c..

Come è noto, il patto di non concorrenza è l'accordo scritto tra preponente ed agente, con il quale si esclude la possibilità che l'agente, all'atto dello scioglimento del contratto e per un massimo di due anni da tale evento, possa assumere mandati da aziende che operano in concorrenza con l'attuale preponente. Poiché il contratto di cui discutiamo è stato siglato ben dopo il 2001 dovrebbe prevedere, a fronte della limitazione imposta all'agente, il riconoscimento di un corrispettivo.

Diciamo dovrebbe perché la Corte di Cassazione con sentenza n. 12127 del 2015, ha ritenuto comunque possibile derogare l'onerosità del patto prevedendo la possibilità di stipulare un patto di non concorrenza post-contrattuale senza la previsione di un compenso in favore dell'agente.

Ipotizziamo però che non sia questo il suo caso e che il contratto preveda un compenso in linea con le disposizioni di cui all'articolo 1751 bis, 2° comma e cioè preveda, a fronte dell'accettazione del patto di non concorrenza, la corresponsione all'agente, in occasione della cessazione del rapporto, di una indennità di natura non provvigionale.

Se il suo caso rientra nell'ipotesi sopra descritta allora lei ha diritto al pagamento dell'indennità del patto di non concorrenza che in base all'articolo 7 dell'AEC commercio deve avvenire in un'unica soluzione al termine del rapporto. Ma cosa accade nel caso in cui la mandante non procede al pagamento dell'indennità corrispondente? Purtroppo anche in questo caso le notizie non sono buone. La Cassazione, sebbene non possa parlarsi di orientamento consolidato, ha infatti affermato che l'agente

è comunque tenuto a rispettare il vincolo salvo agire in giudizio per il pagamento dell'indennità ed il ristoro dell'ulteriore danno eventualmente subito e provato.

Noi non concordiamo con tale indirizzo e riteniamo che nel caso da lei descritto ci si trovi davanti ad un palese inadempimento della mandante. Tale inadempimento, secondo noi, legittima l'agente, a seguito di diffida non ottemperata dalla ex mandante, ha ritenersi libero dal vincolo contrattuale in ossequio al principio "inadimplenti non est adimplendum", sancito dall'art. 1460 c.c., ma allo stato non possiamo ancora fare affidamento su un indirizzo giurisprudenziale consolidato in tal senso.

Venendo al contenuto del patto è importante evidenziare che la limitazione con lo stesso imposta **deve riguardare la stessa zona, clientela e beni per i quali era stato concluso il contratto di agenzia**. Tale principio, chiaramente espresso nel testo normativo, è, purtroppo, in alcuni casi fonte di interpretazioni estensive ed improprie da parte delle preponenti che cercano così di limitare pesantemente la capacità contrattuale e lavorativa dell'agente trasponendo nel contratto una formulazione concreta del patto che va ben oltre i limiti fissati dal legislatore. Sul punto la giurisprudenza di legittimità è più volte venuta in soccorso dell'agente e si può dire che l'indirizzo espresso nella sentenza n. 19586/10, (Cass. Sez. Lavoro) con la quale è stato ribadito che: "Nell'ambito di un rapporto di agenzia, la clausola relativa al patto di non concorrenza opera soltanto per la zona e la clientela per le quali era stato sottoscritto il contratto di agenzia mentre deve ritenersi nulla per la parte eccedente" si può ritenere pressoché consolidato.

Quindi già in questa sede possiamo assicurarla che ben potrà procedere alla sottoscrizione di contratti con aziende in concorrenza nel caso in cui zona e/o clienti e/o prodotti non siano in concorrenza con quelli dell'azienda precedentemente rappresentata.

Come vede la sua questione non è semplice e merita di essere attentamente valutata con l'ausilio di un professionista qualificato (legale, consulente sindacale) al fine di evitare soluzioni affrettate e tutelare nel miglior modo possibile i suoi diritti. ■



Federagenti
CISAL

• **I CONSULENTI FEDERAGENTI SONO A TUA DISPOSIZIONE PER RISOLVERE LE PROBLEMATICHE INPS/ENASARCO**



Rubrica Previdenziale

a cura di **Rita Notarstefano**

— Responsabile Federagenti Sicilia Orientale —

La questione pensionistica è sempre la più gettonata e riceviamo mensilmente decine di richieste e quesiti, abbiamo così deciso di pubblicarne alcune nella speranza di poter essere di aiuto ai colleghi che si trovano in condizioni simili a quelle già proposteci. Si ricorda che per tutte le prestazioni di cui andremo a parlare:

Domanda: Buonasera, ho compiuto 65 anni il 10 luglio 2023. A fine giugno ho presentato la domanda di pensione di vecchiaia anticipata tramite la procedura prevista nella mia area riservata Enasarco, ma la Fondazione l'ha rigettata sostenendo che non avevo i requisiti necessari. Volevo capire come mai visto che sapevo di poterla presentare già dal mese precedente?

Risposta: Purtroppo la domanda Le è stata rifiutata perché la domanda di pensione di vecchiaia anticipata va presentata alla data di compimento dei 65 anni, ferma l'anzianità contributiva dei 25 anni. Solo la pensione di vecchiaia ordinaria può essere presentata a partire dal mese precedente quello di compimento del 67° anno di età.

Colgo l'occasione per precisare, a proposito delle differenze tra le due pensioni, che la pensione ordinaria decorre dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti quindi o al compimento dei 67 anni (fermi i 25 anni di contributi) o al raggiungimento dei 20 anni (ferma l'età di 72 anni) o al possesso di situazioni intermedie che permettono di arrivare sempre a quota 92.

La pensione anticipata invece decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda pertanto se Lei l'avesse presentata a settembre la sua pensione le sarebbe stata corrisposta da ottobre nonostante avesse compiuto i 65 anni già a luglio.

In sostanza il periodo corretto per presentare la sua istanza di pensionamento, senza perdere il pagamento di mensilità in cui avrebbe già avuto ipoteticamente diritto a pensione, era dal 10 fino al 31 luglio.

Domanda: Ho svolto l'attività di agente dal 2001 al 2011. Mi confermate che non posso presentare alcuna domanda di pensione all'Enasarco e che quindi ho perso tutti i soldi versati?

Domanda: Durante la mia carriera lavorativa ho avuto una breve parentesi come agente dal 2005 al 2010. Mi hanno detto che non avendo 20 anni di contributi non ho diritto alla pensione né ad avere indietro i soldi versati! È vero?

Risposta: Risponderò ad entrambe le domande insieme visto che sono in qualche modo simili. Confermo innanzitutto che per poter andare in pensione di vecchiaia ordinaria Enasarco occorre possedere un minimo di anzianità contributiva pari a 20 anni anche se, per completezza, per poter presentare la domanda bisogna raggiungere quota 92 (dove per quota si intende la somma tra età anagrafica e anzianità contributiva) pertanto con 20 anni di contributi si potrà andare in pensione a 72 anni.

Ne segue che se l'agente si ferma a meno di 20 anni non potrà mai ottenere la pensione Enasarco. Solo nel caso in cui abbia interrotto l'attività da meno di due anni l'ex agente potrà ancora rimediare integrando l'anzianità contributiva mancante al raggiungimento dei 20 anni. Per far ciò dovrà fare richiesta alla Fondazione di accedere alla contribuzione volontaria e dovrà quindi versare di tasca propria i contributi mancanti al raggiungimento del requisito minimo di 20 anni di contribuzione.

Sono quindi costretta a rispondere confermando ai colleghi l'impossibilità di poter richiedere la pensione alla Fondazione.

In relazione al primo quesito è opportuno però un chiarimento: in questo caso l'ex agente non ha diritto ad alcuna prestazione solo perché i suoi 11 anni di contribuzione sono collocati ante 2012.

Dopo il 01.01.2012 infatti, a seguito dell'introduzione del vigente regolamento Enasarco, si è cercato di stemperare la situazione dei cd "silenti" introducendo un istituto quale la rendita contributiva che permette una soluzione alternativa alla perdita dei contributi, per chi ha versato almeno 5 anni.

Nello specifico l'articolo 16 del regolamento stabilisce che: "Gli iscritti alla Fondazione a far data dall'entrata in vigore del presente Rego-


lamento (01.01.2012) che abbiano 67 anni compiuti d'età e almeno cinque anni compiuti di anzianità contributiva possono chiedere, a decorrere dall'anno 2024, l'erogazione di una rendita reversibile calcolata col metodo contributivo di cui all'articolo 18, comma 1, ridotta in misura del 2% per ciascuno degli anni mancanti al raggiungimento della quota 92. 8 2. La rendita contributiva decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, è calcolata con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa ed è corrisposta con la periodicità e le modalità stabilite dalla Fondazione." Come scritto si potrà richiedere la prima rendita contributiva solo a partire dal prossimo mese di gennaio pertanto attendiamo dalla Fondazione il relativo regolamento esplicativo.

Domanda: Ho interrotto l'ultimo rapporto di agenzia in essere a far data dallo scorso 31.10.2023, come posso fare per ottenere il Firr versato all'Enasarco?

Risposta: Alla cessazione del rapporto la mandante ha l'obbligo, entro 30 gg dalla data di decorrenza della stessa, di comunicare l'evento all'Enasarco che a quel punto si attiverà per liquidare il Firr presente nel conto individuale dell'agente. Va precisato però che anche l'agente può procedere alla comunicazione della data di chiusura del mandato all'interno della propria area riservata. In questo modo darà alla Fondazione l'incarico di procedere alla liquidazione del Firr.

A tal proposito ricordo che risale al recentissimo 1° novembre scorso la novità in base alla quale, d'ora in poi, il Firr può essere liquidato all'agente solo tramite bonifico bancario; è stata eliminata infatti la procedura "p.i.a." tramite la quale l'agente poteva incassare il Firr presso una qualsiasi agenzia BNL.

Si accerti quindi nella sua area riservata se la mandante ha già fatto la comunicazione di cui sopra altrimenti proceda Lei. ■



Emetti le tue Fatture
Provvisoriali Elettroniche in modo
TOTALMENTE GRATUITO.
Vai sul Sito Internet
www.FattureAgenti.IT
e attiva subito il Tuo Account.



**INVIO
IMMEDIATO
TRAMITE
CANALE
TELEMATICO SDI**